



CITTA' DI TUSA
Provincia di Messina

AVVISO

Il Sindaco del Comune suddetto;

VISTO la legge 10 Aprile 1951 n. 287, modificata dalla legge 5 maggio 1952 n. 405, riflettente: Riordinamento dei Giudici Popolari di Assise e delle Corti di Assise di Appello;

VISTO gli artt. 9 e seguenti della legge 10 aprile 1951 e art. 3 della legge 5 maggio 1952;

VISTO la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 riflettente: partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia delle Corti di Assise e dei Tribunali per minorenni, pubblicata nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 1957;

VISTO l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, riflettente: norma per la formazione dei primi albi separati delle donne che potrebbero assumere l'Ufficio del Giudice Popolare e delle relative liste generali;

CONSIDERATO che, la Commissione dovrà compilare gli elenchi dei Giudici Popolari, Uomini e Donne, Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, entro il 30 agosto 2015;

RENDE NOTO AL PUBBLICO

CHE chiunque si trovi in possesso di requisiti di cui all'art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 e non rientri in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 12 di detta legge, appresso descritti, dovrà presentare domanda al Sindaco entro il ~~31~~ luglio 2015.-

(requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise)

ART.9 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951:

I Giudici Popolari delle Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti Civili e Politici;
- b) Buona Condotta Morale;
- c) Età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di Scuola Media di 1° grado di qualsiasi tipo;

(Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello)

ART.10 DELLA LEGGE SUCCITATA

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio finale di Scuola Media di 2° grado di qualsiasi tipo.

(Incompatibilità con l'Ufficio del Giudice Popolare)

ART. 12 DELLA LEGGE SUCCITATA

Non possono assumere l'Ufficio del Giudice Popolare:

- a) I Magistrati ed in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti all'Ordine Giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi ordine di Polizia anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto di ogni ordine e Congregazione.

Tusa, 01.04.2015



Il Sindaco
Avv. Angelo Tudisca